

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

PP. 7-8

4. gli argomenti di interesse generale, ma pertinenti e connessi all'attività professionale, (come deontologia, legislazione, *managing*, informatica, lingue straniere) fanno parte integrante della professione sanitaria e quindi possono costituire una parte dei crediti acquisiti da ogni professionista della Sanità.

1) per gli argomenti di cui al punto 4 (argomenti di interesse generale), sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 20% del debito triennale;

h) attività di docenza (tipo: *stage*, *tutoring*, presentazione a convegni e pubblicazioni scientifiche).

2) con le attività ECM indicate al punto h) (attività di docenza) sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 35% del debito triennale.

DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all'estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione

pp. 8-10

Ai fini della corretta costruzione del dossier formativo, il provider è tenuto ad indicare l'obiettivo formativo di riferimento ai professionisti sanitari che partecipano al corso ECM.

L'obiettivo formativo di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal professionista sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell'attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, etc.) di promozione dell'evento e nel programma dei lavori.

L'obiettivo formativo dovrà essere espresso indicandone il numero e il titolo in base a quanto stabilito dall' accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012 e dal paragrafo 10 della presente determina per quanto concerne gli obiettivi 10, 20 ,14 e 17.

§10. Ulteriore definizione di dettaglio degli obiettivi 10, 20, 14 e 17 ai fini della corretta costruzione e gestione del “dossier formativo”.

Al fine di permettere la corretta costruzione del dossier formativo e per agevolare la verifica della corrispondenza degli obiettivi rispetto alla pianificazione, si chiarisce che i seguenti obiettivi vanno coniugati con le rispettive aree di seguito indicate:

1. L'obiettivo formativo n. 10, in applicazione dell'accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, può essere assegnato alle aree formative come di seguito indicato:

Obiettivo	Area
10 a: Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico professionali	a) “obiettivi tecnico-professionali”
10 b: Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo	b) “obiettivi di processo”
10 c: Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema	c) “obiettivi di sistema”

2. L'obiettivo formativo n. 20, in applicazione dell'accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, può essere assegnato alle aree formative come di seguito indicato:

Obiettivo	Area
20 a: <i>Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico professionali</i>	a) "obiettivi tecnico-professionali"
20 b: <i>Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo</i>	b) "obiettivi di processo"
20 c: <i>Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema</i>	c) "obiettivi di sistema"

3

3. Gli obiettivi formativi n. 14 e 17, in applicazione dell'accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, possono essere assegnati, rispettivamente, alle aree formative come di seguito indicato:

Obiettivo	Area
14: <i>Accreditamento Strutture Sanitarie e dei Professionisti. La cultura della qualità</i>	b) "obiettivi di processo"
17: <i>Argomenti di carattere generale: Informatica e lingua Inglese scientifica di livello avanzato. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN.</i>	c) "obiettivi di sistema"

DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all'estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione

p.3

§3. Tutoraggio individuale

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea⁵ prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge⁵, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio⁶. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 della presente determina.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

I crediti, nella misura di cui sopra, sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrare nel programma formativo del professionista interessato.

⁵ Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.

⁶ L'unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di tutoraggio a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.